



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 435	di data 16/12/21

Oggetto: L.P. 13/2007 - PROROGA ACCORDI-PONTE PER IL FINANZIAMENTO A BILANCIO DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EROGAZIONE PRIMO ACCONTO SU FINANZIAMENTO 2022 (EURO 1.584.902.26 - IVA COMPRESA).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);
- tali funzioni sono esercitate in regime di titolarità e, come previsto dall'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
- il protocollo operativo n. 23587 racc. di data 19/01/2012 in materia di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) della succitata convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto del protocollo al Comune di Trento ed in particolare al Servizio Attività Sociali (ora Welfare e coesione sociale);
- tra le suddette attività rientrano anche i servizi socio-assistenziali previsti dalla L.P. 14/91, attuati da associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato o altre istituzioni private, già finanziate a bilancio dal Comune di Trento che, ai sensi della L.p. 08.11.1993 n. 33, è subentrato alla Provincia Autonoma di Trento o comunque è stato delegato dalla stessa al finanziamento con apposite direttive;
- i meccanismi di finanziamento in atto con i succitati enti sono stati reiterati nel tempo, come previsto dall'art. 53, comma 5 della citata L.p. 13/2007, in attesa dell'approvazione del Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007, fino alla data individuata dal Regolamento medesimo;

preso atto che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.p. 13/2007, l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale". La

pagina 1/7

disciplina dettata dal Regolamento è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;

- con l'entrata in vigore del Regolamento sono state abrogate le disposizioni delle precedenti norme di settore, ad esclusione del sesto comma dell'art. 7 della L.p. 35/1983 e del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p. 14/1991 che regolano i rapporti con i soggetti convenzionati, disponendo che gli stessi continuino a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il 30.06.2021;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 233 di data 14.11.2018 con la quale, a seguito delle prime indicazioni fornite dal Servizio Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento con nota di data 05.11.2018, viene preso atto di quanto sopra delineato con l'entrata in vigore del succitato Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007, nonché della necessità di garantire l'imprescindibile interesse pubblico della continuità delle prestazioni socio-assistenziali attualmente erogate sul Territorio Val d'Adige nel periodo intercorrente tra l'avvio delle nuove procedure di affidamento/modalità di finanziamento dei servizi in questione e la loro conclusione, disponendo quindi di:

- regolare la prosecuzione in via temporanea dei rapporti giuridici in scadenza al 31/12/2018 non disciplinati da convenzioni, in essere con i vari soggetti affidatari dei servizi finanziati a bilancio su base annua, stipulando con gli enti una "convenzione ponte" ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.p. 13/2007, da intendersi quale accordo amministrativo di valore negoziale, collocabile normativamente tra gli accordi previsti dall'art. 28 della L.p. 23/1992 e dall'art. 11 della L. 241/1990, con decorrenza 01.01.2019 e durata massima fino al 30.06.2021, che riproduca i contenuti degli atti già utilizzati per disciplinare i finanziamenti assegnati su base annua, nonché l'entità degli stessi;
- confermare in capo al Dirigente del Servizio Attività Sociali (ora Welfare e coesione sociale) l'attribuzione dell'attività gestionale e della competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti di cui in parola, nonché la stipula, con i soggetti interessati, del relativo accordo amministrativo;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30/11/2018 con la quale sono state approvate le "Linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra gli enti locali competenti ed i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali", la quale, tra l'altro, conferma che tali enti sono considerati temporaneamente accreditati *ex lege* fino al 30 giugno 2021 nel rispetto delle previsioni del Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 15/449 di data 20/12/2018 con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema degli accordi (convenzioni ponte) per il finanziamento su base annua delle attività socio-assistenziali di livello locale gestite dai soggetti del Terzo Settore finanziati a bilancio su base annua (L.p. 13/2007) conclusi mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 42, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

viste inoltre:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1092 di data 19 luglio 2019, avente ad oggetto "D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg - Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale. Costituzione del Registro dei soggetti accreditati di cui all'art. 10 del Regolamento e dell'Elenco dei soggetti autorizzati previsto dall'art.4, c. 4, del medesimo D.P.P. n. 3 - 78/Leg", che definisce l'architettura sistemica, l'impianto ed i contenuti del Registro dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali;
- le determinazioni del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento n. 244, di data 05.08.2019 e n. 276, di data 23 agosto 2019 e s.m. riferite alla ricognizione dello stato di consistenza del Registro dei soggetti accreditati, in esito all'istruttoria svolta dalla Provincia, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti del Terzo settore interessati, con le quali viene disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della P.A.T. dedicato alle Politiche sociali dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati transitoriamente ai sensi di tali

provvedimenti;

verificato che gli enti di cui all'Allegato n. 1, finanziati con le modalità sopra descritte, risultano accreditati temporaneamente;

rilevato che il dilagare della pandemia da Covid 19 e gli effetti diretti e indiretti anche delle diverse misure nazionali e locali volte ad arginare e prevenire il diffondersi del contagio hanno comportato rilevanti ripercussioni non solo in ambito prettamente sociale ma anche sul relativo quadro regolamentare;

richiamata al riguardo la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022" che, all'art. 27 rubricato "Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate", come modificato dall'art. 58 della L.p. 6 agosto 2020, n. 6 disponeva che "in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socioeducativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati";

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 15/40 di data 11/02/2021, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, è stata disposta la proroga fino al 31/12/2021 degli accordi ponte stipulati con i soggetti del Terzo Settore finanziati a bilancio su base annua di cui all'Allegato n. 1, perfezionata tramite atti aggiuntivi agli accordi in parola;

rilevato che, anche a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, con l'art. 37 della Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 è stato da ultimo modificato il comma 1 dell'art 27 della succitata L.p. 3/2020 posticipando al 31/12/2022 il termine fino al quale è possibile prorogare o rinnovare i contratti, le convenzioni o gli affidamenti in corso;

atteso inoltre che, stante le esigenze e le criticità sollevate dalle Organizzazioni del privato sociale che si stanno occupando della gestione dei servizi socio-assistenziali in questo momento particolarmente complesso, in data 8 giugno 2021 il Comune di Trento ha sottoscritto il "Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi", approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 829 di data 21.05.2021 e dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 121 di data 31.05.2021. Il Protocollo impegna la Provincia, le Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., i Comuni di Trento e Rovereto, il Consorzio dei Comuni, la Federazione Trentina della Cooperazione e la Consulta Provinciale delle Politiche sociali a realizzare un percorso condiviso e congiunto, con l'individuazione di interventi mirati che facilitino il processo riferito agli adempimenti per la messa a regime del nuovo sistema entro un termine ragionevole e non oltrepassabile, garantendo in ogni caso la continuità nell'erogazione dei servizi;

dato atto inoltre che, nel quadro delineato dal Protocollo citato, con D.P.P. N. 11-45/Leg. di data 11/06/2021, recante "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale) è stata, tra l'altro, posticipata l'attuale scadenza del 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 per la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi da parte dei soggetti in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO temporanei che intendono rispettivamente svolgere servizi socio-assistenziali nel mercato privato o per conto dell'ente affidante;

considerato peraltro che, allo stato attuale, è necessario non solo valutare una ridefinizione complessiva delle modalità di svolgimento dei servizi socio - assistenziali a seguito della pandemia da Covid-19 che ha profondamente modificato lo stile di vita ed anche le esigenze

della popolazione, ma anche prendere atto del fatto che il quadro giuridico inerente alla materia di cui trattasi è stato recentemente meglio dettagliato ed integrato con i seguenti interventi giurisprudenziali e normativi:

- con sentenza n. 131 del 26 giugno 2020 la Corte costituzionale ha solennemente sancito la pari dignità tra strumenti basati sulla competizione (appalti e concessioni) e strumenti basati sulla collaborazione (coprogrammazione e coprogettazione), riconoscendo altresì che nell'art. 55 del D.Lgs 117/2017 si realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione;
- con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 di data 31.03.2021 sono state approvate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore)", allo scopo di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione dei suddetti articoli che individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di "assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore" nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;

dato atto che il Comune di Trento ha quindi intrapreso un percorso di studio ed analisi volto a rilevare i bisogni attuali e, conseguentemente, definire la strategia operativa più idonea ed efficiente per dare risposta agli stessi anche instaurando un confronto con gli altri Comuni e con le Comunità di Valle impegnate in processi analoghi;

riscontrato inoltre che, per quanto attiene ai servizi rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, nel processo di mappatura dei bisogni e delle risorse presenti sono stati ufficialmente e strutturalmente coinvolti anche gli enti del Terzo settore attraverso un procedimento di co-programmazione attualmente in corso;

vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 29.07.2019 n. 1116 che, nell'allegato n. 1, sostituito da ultimo con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive;

constatato che gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai succitati accordi-ponte hanno presentato entro la data fissata dal Comune (05/11/2021) la documentazione prevista per il finanziamento dell'attività dell'anno 2022, dando avvio al relativo procedimento amministrativo da concludersi con il relativo provvedimento di concessione;

vista la programmazione progettuale delle attività socio-assistenziali che i succitati enti hanno elaborato con riferimento all'esercizio 2022 e preso atto degli obiettivi e dei contenuti delle azioni da effettuare, anche in relazione alle priorità di intervento individuate nel Piano sociale del Territorio Val d'Adige;

visti i preventivi di spesa redatti dagli enti per l'attuazione delle attività programmate nell'anno 2022;

preso atto al riguardo che:

- nella generalità dei casi, il disavanzo di gestione delle attività programmate è stimato in misura superiore ai finanziamenti concessi nell'anno precedente;
- il fabbisogno di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle erogate nel 2021, quantificato a bilancio dalla maggior parte degli enti, deriva dall'incremento di costi previsti per rinnovi contrattuali (es. spese per il personale, locazioni, ecc.), altri adempimenti di legge (tributari, fiscali), dallo sviluppo di progettualità in fase di sperimentazione/implementazione anche concordate con il Comune, oppure da situazione di deficit consolidato;
- ad oggi non è stato formalmente approvato dalla Giunta provinciale lo stanziamento del budget a favore delle Comunità/Territorio Val d'Adige per l'anno 2022;

verificato inoltre che:

- alla data del 13/12/2021 Progetto 92 s.c.s. e l'Associazione "A.M.A." hanno ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi per le aree funzionali relative ai servizi di cui agli accordi-ponte in essere;
- gli altri enti hanno dichiarato di aver presentato domanda oppure di essere edotti dell'obbligo di presentare domanda di accreditamento definitivo al competente Servizio provinciale entro il termine del 31.12.2021 pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento provvisori e quindi la risoluzione degli accordi in parola;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce del quadro giuridico e fattuale sopra richiamato:

- prorogare l'operatività degli accordi ponte in essere con gli enti finanziati a bilancio fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 27 della L.p 3/2020 così come da ultimo modificato, da formalizzare tramite stipula di atti aggiuntivi agli accordi medesimi;
- impegnare la spesa per la concessione agli enti di cui all'Allegato n. 1 del primo acconto sul finanziamento 2022 nella percentuale prevista dagli accordi in essere, con riferimento alla misura del finanziamento erogato nel 2021, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni dei servizi convenzionati, rinviando a successivo provvedimento, a seguito dell'approvazione del bilancio triennale per l'esercizio 2022-2024, la determinazione della misura dei finanziamenti su base annua, integrando i relativi impegni di spesa;

preso atto in particolare che anche per l'anno 2022 sono previsti, in accordo con il Servizio Welfare e Coesione sociale la prosecuzione dello sportello pratiche amministrative (10 ore settimanali) di Punto famiglie – ascolto e promozione, gestito da A.M.A., ed il potenziamento dell'intervento dell'Unità di strada "Contatto" (18 ore settimanali), gestito da Fondazione Comunità solidale);

atteso che la spesa da impegnare per gli acconti da erogare sui finanziamenti in parola ammonta a complessivi euro 1.584.902,26 (i.v.a. compresa) – derivante dalla sommatoria dei singoli importi di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto di disporre l'effettiva erogazione degli acconti sotto condizione risolutiva all'esito della verifica in merito alla presentazione della domanda di accreditamento entro il 31/12/2021 da parte degli enti non ancora accreditati definitivamente;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;
- il D.P.P. 09.04.2018, n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 18.10.2018 n. 22-97/Leg. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga fino al 31.12.2022 degli accordi ponte, in scadenza al 31.12.2021, stipulati con i soggetti del Terzo Settore finanziati a bilancio su base annua di cui all'Allegato n. 1, che firmato dalla sottoscritta forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di assegnare agli enti in parola il primo acconto sul finanziamento a bilancio per l'anno 2022 nella percentuale prevista dagli accordi in essere, con riferimento alla misura del finanziamento erogato nel 2021, per un importo complessivo di euro 1.584.902,26 (i.v.a. compresa), derivante dalla sommatoria dei singoli acconti indicati nel succitato Allegato n. 1;
3. di dare atto che l'erogazione degli acconti è subordinata all'accertamento, da parte del Servizio Welfare e coesione sociale dell'avvenuta presentazione da parte degli enti finanziati non ancora accreditati in via definitiva, della domanda di accreditamento al competente Servizio provinciale entro il termine del 31.12.2021, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento provvisori e quindi la risoluzione degli accordi in essere;
4. di impegnare la somma di euro 1.584.902,26 (i.v.a. compresa) derivante dalle assegnazioni degli acconti di cui al punto 2. e di imputare la spesa ai seguenti capitoli, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presentano la necessaria disponibilità:
 - euro 902.872,90 al capitolo 509 denominato “interventi per l'infanzia e minori: contratti di servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)”
 - euro 438.326,75 al capitolo 525 denominato “interventi per la disabilità: contratti di servizio per gestione di attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)”;
 - euro 159.854,25 al capitolo 557 denominato “interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: contratti di servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata);
 - euro 83.848,36 al capitolo 577 denominato “interventi per le famiglie: contratti di servizio

- per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)”;
5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione della misura dei finanziamenti su base annua, integrando gli impegni di spesa assunti con il presente atto;
 6. di liquidare gli acconti di cui al punto 2. entro le tempistiche previste dagli accordi in essere, salvo casi di forza maggiore;
 7. di formalizzare la proroga degli accordi ponte con atti aggiuntivi che fissano al 31/12/2022 la nuova scadenza della durata dell'accordo prevista al comma 2. dell'art. 4 dei rispettivi atti, da stipulare mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 42, comma 4. del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
 8. di autorizzare la prosecuzione delle attività finanziate, a decorrere dal 01.01.2022, nelle more della stipula degli atti aggiuntivi agli accordi-ponte, dandone comunicazione agli enti gestori;
 9. di dichiarare che le obbligazioni previste dal presente provvedimento diventano esigibili entro la data del 31/12/2022.

Allegati in formato elettronico
Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 16/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 435

di data 16/12/21

Oggetto: L.P. 13/2007 - PROROGA ACCORDI-PONTE PER IL FINANZIAMENTO A BILANCIO DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EROGAZIONE PRIMO ACCONTO SU FINANZIAMENTO 2022 (EURO 1.584.902.26 - IVA COMPRESA).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	12011.03.00509	U.1.03.02.15.999	1504			902.872,9 0	"	95871 (9093402)
U		2022	12021.03.00525	U.1.03.02.15.999	1505			438.326,7 5	"	95872 (9093403)
U		2022	12041.03.00557	U.1.03.02.15.999	1507			159.854,2 5	"	95873 (9093406)
U		2022	12051.03.00577	U.1.03.02.15.999	1508			83.848,36	"	95874 (9093407)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 28 dicembre 2021